

# PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI (WHISTLEBLOWING)

di Alderighi Impianti S.r.l.

Adottata dal C.d.A. in data 27/11/2025



## Indice

PREMESSA.....	4
1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE.....	4
2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO .....	5
3 DEFINIZIONI .....	7
4 CANALI DI SEGNALAZIONE .....	10
4.1 SOGGETTI CHE POSSONO EFFETTUARE UNA SEGNALAZIONE.....	10
4.2 OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE .....	10
4.3 SEGNALAZIONI ESCLUSE DALL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA.....	10
4.4 CARATTERISTICHE DELLA SEGNALAZIONE .....	11
5 FUNZIONAMENTO DEL CANALE INTERNO E GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE .....	11
5.1 SEGNALAZIONE INTERNA.....	11
5.2 <i>Canali di segnalazione interna e modalità di segnalazione</i> .....	11
6. GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI.....	12
6.1 GESTORE DELLA SEGNALAZIONE .....	12
6.2 ITER OPERATIVO DI GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE .....	12
6.3 <i>Verifica preliminare della Segnalazione</i> .....	12
6.4 <i>Reportistica all'Organo amministrativo</i> .....	14
6.5 <i>Monitoraggio delle Azioni correttive</i> .....	14
6.6 <i>Tracciabilità e Conservazione delle segnalazioni</i> .....	14
6.7 GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI ANONIME .....	14
6.8 TRASMISSIONE DELLE SEGNALAZIONI CON ERRONEO DESTINATARIO O PERVENUTE PER IL TRAMITE DI CANALI ALTERNATIVI.....	14
6.9 CONFLITTO DI INTERESSI .....	15
7. TUTELA DEI DATI PERSONALI.....	15
8. GARANZIE E TUTELE .....	15
8.1 LA TUTELA DELL'IDENTITÀ DEL SEGNALANTE .....	15
8.2 DIVIETO DI RITORSIONE .....	16
8.3 MISURE DI SOSTEGNO .....	17
9. SANZIONI .....	18
10. CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNO PRESSO ANAC E DIVULGAZIONE PUBBLICA .....	18
11. OBBLIGHI DI INFORMAZIONE/FORMAZIONE .....	20
12. ADOZIONE, ENTRATA IN VIGORE E REVISIONE DELLA PROCEDURA.....	20
13. ALLEGATI.....	20



## **PREMESSA**

Alderighi Impianti S.r.l. presta la massima attenzione affinché la propria attività venga svolta nel pieno rispetto della normativa vigente, oltre che dei principi etici e di comportamento improntati alla correttezza, integrità e legalità delle condotte.

In linea con quanto sopra, Alderighi Impianti S.r.l. ha sempre incoraggiato il personale e i soggetti terzi che avessero notizia di un illecito o di un atto non etico rilevante per Alderighi Impianti S.r.l. a darne comunicazione, senza temere discriminazioni o ritorsioni.

Ciò premesso, la presente procedura è adottata da Alderighi Impianti S.r.l. in ottemperanza a quanto stabilito dal Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 in vigore dal 30 marzo 2023 che recepisce la direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea (c.d. direttiva whistleblowing) di cui si è venuti a conoscenza nel contesto lavorativo, lesive dell'interesse pubblico o dell'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato.

## **1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE**

La presente procedura ha la finalità di disciplinare le modalità di segnalazione degli illeciti o irregolarità in ambito aziendale con l'obiettivo di tutelare il soggetto che effettua le segnalazioni.

Scopo della presente Procedura è:

- identificare i soggetti che possono effettuare segnalazioni;
- circoscrivere il perimetro di condotte, avvenimenti o azioni che possono costituire oggetto di segnalazione;
- identificare i canali attraverso cui effettuare segnalazioni;
- rappresentare le modalità operative per la presentazione e la gestione di segnalazioni, nonché per le eventuali conseguenti attività di accertamento;
- i termini procedurali;
- il procedimento di gestione della segnalazione, in termini di doveroso seguito e riscontro alla stessa, disciplinando le responsabilità nel processo di segnalazione degli illeciti;
- informare il segnalante e il segnalato circa le forme di tutela che vengono riconosciute e garantite.

La presente procedura si applica esclusivamente alla Società Alderighi Impianti S.r.l.

La presente procedura si applica alle segnalazioni inerenti al campo applicativo previsto dalla norma. Alderighi Impianti S.r.l. rientra nella casistica prevista dal D.lgs. 24/2023 per gli enti privati che nell'anno precedente hanno registrato una media superiore ai 50 lavoratori dipendenti; per tale casistica le violazioni oggetto di segnalazione debbano riguardare:

- Illeciti penali, civili, amministrativi o contabili diversi rispetto a quelli individuati come violazioni del diritto UE;
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione della normativa europea o nazionale di cui all'Allegato<sup>1</sup> al Decreto o della normativa interna di attuazione degli atti dell'Unione Europea indicati nell'allegato alla Direttiva (UE) 2019/1937 (seppur non presenti nell'Allegato al Decreto), relativamente ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi<sup>2</sup>;

<sup>1</sup> Le Linee Guida ANAC, a p. 27, "precisa[no] che le disposizioni normative contenute nell'Allegato 1 sono da intendersi come in riferimento dinamico in quanto vanno naturalmente adeguate al variare della normativa stessa".

<sup>2</sup> A titolo esemplificativo, come affermato dalle Linee Guida ANAC "Si pensi ai cd. reati ambientali quali, scarico, emissione o altro tipo di rilascio di materiali pericolosi nell'aria, nel terreno o nell'acqua oppure raccolta, trasporto, recupero o smaltimento illecito di rifiuti pericolosi. Si pensi, ad  
Pag. 4 a 17



- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea (a titolo esemplificativo, le frodi, la corruzione e qualsiasi altra attività illegale connessa alle spese dell'Unione Europea);
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno (a titolo esemplificativo: violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di stato);
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione Europea.

Qualora l'oggetto della segnalazione non dovesse rientrare nelle casistiche sopra indicate, la struttura individuata per la gestione delle segnalazioni di cui si dirà in seguito dovrà gestire l'istruttoria con diversa modalità, eventualmente coinvolgendo le figure interne che reputa più adeguate.

Dal lato soggettivo, la presente procedura si applica a:

- Lavoratori subordinati;
- Lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso i soggetti del settore privato;
- Liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso i soggetti del settore privato;
- Volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso i soggetti del settore privato;
- Azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza.

Per tutti i suddetti soggetti, la tutela si applica anche durante il periodo di prova e anteriormente o successivamente alla costituzione del rapporto di lavoro o altro rapporto giuridico.

La disciplina si applica anche nel caso di segnalazioni che intervengano nell'ambito di un rapporto di lavoro poi terminato, se le informazioni sono state acquisite durante il suo svolgimento, nonché qualora il rapporto non sia ancora iniziato e le informazioni sulle violazioni siano state acquisite durante la selezione o in altre fasi precontrattuali.

Considerate le finalità della presente procedura, la riservatezza dell'identità del segnalante e di tutti i soggetti coinvolti viene garantita sin dalla ricezione della segnalazione ed in ogni successiva fase della relativa gestione.

Per maggiori dettagli sul tema della tutela della riservatezza si rinvia all'Allegato 2.

#### **Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente procedura:**

- le notizie aventi toni ingiuriosi o contenenti offese personali o giudizi morali e volte a offendere o ledere l'onore e/o il decoro personale e/o professionale della persona o delle persone a cui i fatti segnalati sono riferiti; fondate su meri sospetti o voci inerenti fatti personali non costituenti illecito; aventi finalità puramente diffamatorie o calunniose; aventi natura discriminatoria, in quanto riferite ad orientamenti sessuali, religiosi e politici o all'origine razziale o etnica del Segnalato le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale che attengano esclusivamente ai rapporti individuali di lavoro, ovvero ai rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- le violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale;
- violazioni disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali<sup>32</sup> che garantiscono già adeguate procedure di segnalazione.

## **2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

La presente procedura fa riferimento al nuovo Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 attuativo della

---

esempio, alle frodi, alla corruzione e a qualsiasi altra attività illegale connessa alle spese dell'Unione. Si pensi ad esempio a un'impresa che opera sul mercato in posizione dominante. La legge non impedisce a tale impresa di conquistare, grazie ai suoi meriti e alle sue capacità, una posizione dominante su un mercato, né di garantire che concorrenti meno efficienti restino sul mercato. Tuttavia, detta impresa potrebbe pregiudicare, con il proprio comportamento, una concorrenza effettiva e leale nel mercato interno tramite il ricorso alle cd. pratiche abusive (adozione di prezzi cd. predatori, sconti target, vendite abbinate) contravvenendo alla tutela della libera concorrenza."

<sup>3</sup> Si faccia riferimento agli Allegati del D.lgs. n. 24/2023



Direttiva (UE) 2019/1937, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto

dell'Unione.

Ai fini della redazione del presente documento, sono state considerate:

- Linee guida ANAC in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali – procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne (12 Luglio 2023)
- Linee guida Confindustria in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali – procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne (Ottobre 2023).

### 3 DEFINIZIONI

A.N.A.C.	L'Autorità Nazionale Anticorruzione è l'autorità amministrativa italiana con compiti di tutela dell'integrità della pubblica amministrazione, contrasto dell'illegalità, lotta alla corruzione, attuazione della trasparenza e di controllo sui contratti pubblici. È il canale esterno per le segnalazioni. Ed è il soggetto che vigila sul corretto rispetto della normativa D.lgs. 24/23 (Whistleblowing).
Contesto lavorativo	Contesto lavorativo Attività lavorative o professionali, presenti o passate attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.
Canale di Segnalazione interno	Canale di segnalazione interno adottato da Alderighi Impianti S.r.l. (come meglio specificato al paragrafo 5.2.) per trasmettere le informazioni sulle violazioni, idoneo a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e del segnalato, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.
Gestore delle segnalazioni	Alla luce dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 24/2023, Alderighi Impianti S.r.l. ha individuato l'Organismo di Vigilanza Monocratico come la Struttura di Gestione delle Segnalazioni.
Segnalante (Whistleblower)	Persona fisica che effettua la segnalazione di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo.
Segnalazione	Comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni.
Segnalazioni Anonime	Segnalazioni prive di elementi che consentano l'identificazione dell'identità del segnalante.
Segnalazione Ordinaria	Segnalazione gestita al di fuori delle tutele previste dal D.Lgs. 24/2023
Segnalazioni in malafede	Qualsiasi segnalazione fatta allo scopo di arrecare un danno ad altri.
Canale esterno presso ANAC	Coloro che intendono effettuare una segnalazione potranno ricorrere, in alternativa al canale interno istituito dalla Società, al canale esterno gestito da ANAC, qualora siano integrate le seguenti condizioni: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Quando il canale interno pur essendo obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dal D.Lgs. 24/2023 con riferimento ai soggetti e alle modalità di presentazione delle segnalazioni interne che devono essere in grado di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e degli altri soggetti tutelati;</li> <li>• quando la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito da parte della persona o dell'ufficio designati;</li> <li>• quando la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere ragionevolmente sulla base di circostanze concrete allegare ed informazioni effettivamente acquisibili e, quindi, non su semplici illazioni, che, se effettuasse una segnalazione interna: a) alla stessa non sarebbe dato efficace seguito; b) questa potrebbe comportare il rischio di una ritorsione;</li> <li>• quando la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.</li> </ul>

Facilitatore	Persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno dello stesso contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata.
Conflitto di interessi	Con il termine "conflitto di interessi" si intende qualsiasi situazione nella quale le funzioni interessate nella gestione delle segnalazioni abbiano interessi personali o professionali in conflitto con l'imparzialità richiesta per la loro responsabilità, tali da non consentire la valutazione oggettiva della segnalazione.
Divulgazione pubblica	Ulteriore modalità di segnalazione introdotta con il D.Lgs. 24/2023, tramite cui le informazioni sulle violazioni sono rese di pubblico dominio tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque attraverso mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone (social network, web, televisione, radio, etc.).
Funzioni Competenti	Funzioni aziendali a vario titolo coinvolte nella gestione della segnalazione in ragione delle proprie competenze tecniche.
Informazioni sulle violazioni	Tutte le informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione con cui la persona segnalante o colui che sporge denuncia all'autorità giudiziaria intrattiene un rapporto giuridico ed anche gli elementi informativi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni
Persona coinvolta o Segnalato	Persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata
Riscontro	Comunicazione alla persona segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione comprendendo le misure previste o adottate o da adottare e dei motivi della scelta effettuata
Ritorsione	qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione e strettamente legato alla stessa, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto
Segnalazione interna	Comunicazione delle "segnalazioni" attraverso i predisposti canali interni di segnalazione di cui al paragrafo 5.1.
Soggetti collegati	Soggetti per i quali sono applicabili le stesse tutele che il Decreto Whistleblowing prevede per il Segnalante e che sono: (i) i Facilitatori; (ii) persone del medesimo contesto lavorativo della persona Segnalante e che sono legate alla stessa da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado; (iii) colleghi di lavoro della persona Segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con il Segnalante un rapporto abituale e corrente; (iv) enti di proprietà della persona Segnalante o per i quali la stessa lavora o enti che operano nel medesimo contesto lavorativo.
Violazioni	<p>Ai fini della presente procedura, per violazioni si intendono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, violazioni dei modelli di organizzazione e gestione previsti nel d.lgs. n. 231/2001 e al Codice Etico;</li> <li>• Illeciti commessi in violazione della normativa dell'UE ed atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'UE e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione (relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei</li> </ul>

	consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi).
GDPR	Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)
Codice privacy	D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") che prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali novellato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101
Organismo di Vigilanza	Previsto dall'art. 6 del D.lgs. 231/2001, è l'Organo che ha il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, nonché sull'aggiornamento dello stesso.

## 4 CANALI DI SEGNALAZIONE

### 4.1 SOGGETTI CHE POSSONO EFFETTUARE UNA SEGNALAZIONE

Possono procedere alla segnalazione:

- i dipendenti a qualsiasi titolo di Alderighi Impianti S.r.l.;
- i lavoratori autonomi e collaboratori che svolgono la propria attività presso la Società;
- i liberi professionisti;
- i volontari;
- i consulenti;
- gli amministratori;
- i fornitori di prestazioni;
- i tirocinanti anche non retribuiti;
- gli azionisti e i soggetti che esercitano funzioni di amministrazione, di direzione, di controllo, di vigilanza ovvero di rappresentanza, anche se le relative attività sono svolte a titolo di fatto e non di diritto.

Sono, altresì, compresi nella categoria in oggetto (Segnalante) tutti quei soggetti che, a qualsiasi titolo, vengono a conoscenza di illeciti nell'ambito del contesto lavorativo della Società ovvero:

- quando il rapporto giuridico è in corso;
- quando il rapporto di lavoro non sia ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

### 4.2 OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

Rientrano tra le condotte per le quali è possibile effettuare la segnalazione:

1. condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, violazioni dei modelli di organizzazione e gestione previsti nel d.lgs. n. 231/2001 e al Codice Etico;
2. illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
3. atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
4. atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
5. atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione Europea nei settori su indicati.

### 4.3 SEGNALAZIONI ESCLUSE DALL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA

Non può essere oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia le:

- contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto denuncia all'Autorità giudiziaria che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro. (es. vertenze di lavoro, discriminazioni tra colleghi, conflitti interpersonali tra persona segnalante e un altro lavoratore o il superiore gerarchico);
- segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali (es. procedure di segnalazione in materia di abusi di mercato; violazioni nel settore bancario);
- segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale.

#### 4.4 CARATTERISTICHE DELLA SEGNALAZIONE

Al fine di consentire al Gestore della Segnalazione di effettuare le dovute verifiche, il segnalante è tenuto a fornire tutti gli elementi disponibili e utili, quali:

- una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto della segnalazione
- le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i fatti oggetto della segnalazione
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il/i soggetto/i (segnalato/i) che ha/hanno posto in essere i fatti segnalati (ad es. qualifica, ufficio in cui svolge l'attività);
- gli eventuali documenti a supporto della segnalazione, che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di segnalazione
- ogni altra informazione che possa fornire utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.
- Al fine di garantire la bontà e affidabilità delle informazioni inserite, è preferibile e raccomandato che gli elementi indicati siano conosciuti direttamente dal segnalante e non riportati o riferiti da altri soggetti.
- Affinché una segnalazione sia circostanziata, tali requisiti non devono necessariamente essere rispettati contemporaneamente, in considerazione del fatto che il Segnalante può non essere nella piena disponibilità di tutte le informazioni richieste. È fatta salva, infatti, la possibilità per il segnalante di fornire ulteriori informazioni anche successivamente alla prima comunicazione, soprattutto nel caso in cui il fatto oggetto di segnalazione sia proseguito, interrotto, o addirittura aggravato.

## 5 FUNZIONAMENTO DEL CANALE INTERNO E GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE

### 5.1 SEGNALAZIONE INTERNA

#### 5.2 *Canali di segnalazione interna e modalità di segnalazione*

Alderighi Impianti S.r.l. ha previsto canali di segnalazione interna che il segnalante deve utilizzare per la trasmissione delle informazioni sulle Violazioni. L'utilizzo di tali canali permette una più efficace prevenzione e accertamento delle violazioni. Tale scelta risponde al principio di favorire una cultura della buona comunicazione e della responsabilità sociale d'impresa nonché di miglioramento della propria organizzazione.

Le Segnalazioni, unitamente agli eventuali documenti a supporto, devono essere inviate dal segnalante nelle seguenti modalità:

- Invio di una lettera AR al gestore delle segnalazioni al seguente indirizzo: c/o Alderighi Impianti S.r.l.  
via dei Ceramisti, 46  
50055 Lastra a Signa (FI)

#### **“SEGNALAZIONE WHISTLEBLOWING – RISERVATO”**

Affinché il Gestore della Segnalazione possa assicurare la corretta gestione, il segnalante dovrà utilizzare **tre** buste chiuse:

- la prima busta contenente i dati identificativi del segnalante stesso unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento;
- la seconda con la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione;
- entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura “riservata” indirizzata al gestore della segnalazione (ad es. “riservata al Gestore delle Segnalazioni”).

La segnalazione, qualunque sia la forma prescelta, è protocollata in maniera riservata dal Gestore della Segnalazione.

Qualunque sia la forma di comunicazione della segnalazione prescelta dalla persona segnalante, la Società

garantisce la riservatezza dell'identità della persona segnalante, del Facilitatore (ove presente) della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione interna, nonché del contenuto della segnalazione interna e della relativa documentazione.

- Incontro con il Gestore delle segnalazioni che può essere attivato tramite una richiesta alla mail del Gestore della Segnalazione che si identifica nella persona dell'Avv.to Giuseppe di Vetta al seguente indirizzo mail: [avv.giuseppedivetta@studiopadovani.it](mailto:avv.giuseppedivetta@studiopadovani.it) che sarà fissato entro il termine di 10 giorni. Le dichiarazioni rilasciate dal segnalante nel corso dell'incontro saranno verbalizzate a cura del Gestore delle Segnalazioni (o del personale di supporto a tale scopo identificato e istruito) ed il verbale sarà sottoscritto dal segnalante, previo consenso di quest'ultimo. Al già menzionato verbale saranno allegati tutti gli eventuali documenti che il segnalante avrà prodotto.

Per le segnalazioni Anonime è raccomandato, in linea generale, di indicare chiaramente che si tratta di una segnalazione per la quale si intende mantenere riservata la propria identità ai sensi del D.Lgs. 24/2023, fermo restando che, la Società prende in considerazione anche **Segnalazioni Anonime**<sup>4</sup>, ove queste si presentino adeguatamente circostanziate, siano cioè tali da far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati (es.: prove documentali, indicazione di nominativi o qualifiche particolari, menzione di uffici specifici, procedimenti o eventi particolari, ecc.).

Qualora la segnalazione sia effettuata in forma anonima, ovvero il Segnalante non ha lasciato il nominativo, i segnalanti devono essere consci del fatto che:

1. la loro segnalazione potrebbe comportare maggiori difficoltà di accertamento, essendo più complicato per il gestore della segnalazione delle segnalazioni prendere contatto con il segnalante anonimo e chiedere, ove necessario, la sua collaborazione
2. le segnalazioni anonime, ove circostanziate, sono equiparate a Segnalazioni Ordinarie, se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni le si applicano ugualmente le misure di protezione per le ritorsioni.

Alderighi Impianti S.r.l. si impegna a tutelare la riservatezza del segnalante anche quando la segnalazione viene effettuata attraverso modalità diverse da quelle istituite in conformità al D.Lgs. 24/2023 o perviene a soggetti diversi dal Gestore della Segnalazione.

Nei casi di segnalazione anonima, se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni le si applicano ugualmente le misure di protezione per le ritorsioni.

## 6. GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

### 6.1 GESTORE DELLA SEGNALAZIONE

La Società ha individuato quale un soggetto esterno all'azienda, appositamente formato, autonomo e indipendente rispetto alla Società che si identifica nell'Avv.to Giuseppe Di Vetta.

### 6.2 ITER OPERATIVO DI GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE

#### 6.3 *Verifica preliminare della Segnalazione*

Al ricevimento della Segnalazione, il gestore della segnalazione:

1. rilascia al Segnalante un avviso di ricevimento della Segnalazione **entro 7 (sette)** giorni dalla data di ricezione.
2. svolge un'analisi preliminare circa i contenuti della stessa al fine di verificare che l'oggetto della segnalazione rientri tra gli ambiti di applicazione del Decreto;

---

<sup>4</sup> Posto che l'identità del soggetto segnalante resta strettamente confidenziale e riservata, Segnalazioni Anonime sono permesse anche se viene incentivata l'identificazione dei segnalanti al fine di una migliore e più completa raccolta delle informazioni; eventuali segnalazioni anonime sono considerate alla stregua di Segnalazioni Ordinarie.

3. effettua un'analisi preliminare allo scopo di verificare che il segnalante sia un soggetto legittimato a effettuare la segnalazione;
4. verifica le generalità e il recapito o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati;
5. verifica le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione, la descrizione dei fatti che contenga i dettagli relativi alle notizie circostanziali e ove presenti le modalità attraverso cui il segnalante è venuto a conoscenza dei fatti.

Il Gestore della segnalazione dichiara **inammissibile** la segnalazione per:

1. mancanza dei dati che costituiscono gli elementi essenziali della segnalazione, quali la denominazione e i recapiti del segnalante;
2. manifesta infondatezza degli elementi di fatto riconducibili alle violazioni previste nel Decreto;
3. esposizione di fatti di contenuto generico tali da non consentire la comprensione al gestore della segnalazione;
4. produzione di sola documentazione senza la segnalazione vera e propria di condotte illecite o irregolarità.

Nei casi di cui ai numeri **1) e 3)**, il Gestore della Segnalazione formula richieste di integrazioni e chiarimenti. Nel caso in cui, all'esito finale della verifica preliminare, la segnalazione sia ritenuta inammissibile o, comunque, manifestamente infondata, il gestore della segnalazione procede all'**archiviazione** della segnalazione medesima, dandone previa **comunicazione motivata** al segnalante per iscritto (quale riscontro alla segnalazione).

Nei casi in cui la segnalazione non risulti manifestamente infondata, in assenza di conflitto di interessi il gestore della Segnalazione avvia l'istruttoria interna sui fatti e sulle condotte segnalate.

a) Istruttoria

Se la segnalazione è ritenuta dal Gestore della Segnalazione come ammissibile, si avvia l'attività istruttoria nel rispetto dei principi di tempestività, indipendenza, equità e riservatezza. Nel corso delle verifiche, il Gestore della Segnalazione può chiedere in accordo con i referenti individuati, il supporto di Funzioni aziendali e di figure esterne competenti in base all'argomento della segnalazione. Il Gestore della Segnalazione o gli eventuali soggetti autorizzati, in questa fase potranno: contattare il segnalante in forma riservata, e richiedere eventuali documenti e/o informazioni integrative; interrompere l'istruttoria nel caso in cui venga rilevata l'infondatezza della segnalazione. Il Gestore delle Segnalazioni potrà coinvolgere il Collegio sindacale in tutte le circostanze in cui il Gestore ritenga necessario il suo coinvolgimento.

b) Chiusura della segnalazione e riscontro al segnalante

Il Gestore della Segnalazione sintetizza le proprie valutazioni sull'esito dell'istruttoria in apposito verbale da trasmettere al CDA.

Nel caso di segnalazione fondata, i soggetti aziendali competenti potranno decidere l'applicazione dei provvedimenti disciplinari previsti dal Sistema Sanzionatorio e/o valutare l'eventuale comunicazione degli eventi alle autorità competenti. Il Gestore della Segnalazione potrà concordare assieme alla funzione aziendale interessata dalla violazione, un eventuale action plan necessario per la rimozione delle debolezze di controllo eventualmente rilevate, garantendo il monitoraggio della sua attuazione.

Nel caso di segnalazione infondata, i soggetti aziendali competenti possono valutare la possibilità di applicare al segnalante in mala fede i provvedimenti disciplinari previsti dal Sistema Disciplinare nel rispetto del CCNL applicato, inoltre il gestore della Segnalazione potrà concordare con il Collegio Sindacale interessato da particolari Segnalazioni, riguardanti tematiche relative a denunce ex art. 2408 c.c. (denunce da parte di soci) eventuali iniziative da intraprendere prima della chiusura della Segnalazione stessa.

Il Gestore della Segnalazione **entro 3 mesi** dalla presa in carico della segnalazione dovrà informare il segnalante sullo stato dell'istruttoria.

Alla chiusura della Segnalazione, il Gestore della Segnalazione provvederà ad aggiornare il registro delle segnalazioni ricevute, avendone cura di indicare ogni volta l'esito al quale è pervenuta ed i motivi della valutazione.

#### **6.4 Reportistica all'Organo amministrativo**

Il Gestore della Segnalazione con cadenza semestrale fornisce al Consiglio di amministrazione un apposito report riepilogativo delle segnalazioni pervenute, omettendo i dati personali delle persone coinvolte. I report sono predisposti garantendo l'anonimato degli interessati e nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui al Decreto Whistleblowing.

#### **6.5 Monitoraggio delle Azioni correttive**

Qualora a fronte di una segnalazione emergano gap sul sistema di controllo e gestione dei rischi, sarà compito delle unità aziendali competenti definire le opportune azioni migliorative. Il Gestore della Segnalazione monitorerà l'avanzamento delle azioni correttive.

#### **6.6 Tracciabilità e Conservazione delle segnalazioni**

Il Gestore della Segnalazione è tenuto a documentare l'intero processo di gestione della segnalazione, mediante supporti informatici e/o cartacei, e a conservare la relativa documentazione al fine di garantire la tracciabilità degli interventi intrapresi. La conservazione dei documenti è conforme alla normativa sul trattamento dei dati personali nonché alle predisposte misure sul diritto di riservatezza e, comunque, non oltre **5 anni** a decorrere dalla chiusura della procedura di segnalazione.

Il Gestore della Segnalazione decorso il termine di cinque anni dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, resterà in attesa di ricevere indicazioni dalla Società in merito alle modalità di restituzione e/o cancellazione dei dati.

Il Gestore della Segnalazione è tenuto altresì a mantenere aggiornato il registro delle segnalazioni ricevute.

#### **6.7 GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI ANONIME**

Sono anonime quelle segnalazioni da cui non è possibile ricavare l'identità del segnalante. Le segnalazioni anonime sono equiparate a segnalazioni ordinarie, se circostanziate<sup>5</sup>. Qualora il Gestore delle Segnalazioni riceva segnalazioni anonime attraverso i canali previsti, esse verranno considerate come segnalazioni ordinarie.

Anche nei casi di segnalazione anonima, se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni le si applicano le misure di protezione per le ritorsioni.

#### **6.8 TRASMISSIONE DELLE SEGNALAZIONI CON ERRONEO DESTINATARIO O Pervenute per il tramite di canali alternativi**

Nel caso in cui la segnalazione sia presentata ad un soggetto diverso dal Gestore della Segnalazione individuato e autorizzato dalla Società, laddove il segnalante dichiari espressamente di voler beneficiare delle tutele in materia di whistleblowing o tale volontà sia desumibile dalla segnalazione, la segnalazione è considerata "segnalazione whistleblowing" e va trasmessa entro **7 (sette) giorni di calendario** dal suo ricevimento, al Gestore della Segnalazione tramite le forme previste al paragrafo 5.2., dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

Il soggetto che erroneamente riceve la segnalazione è lo stesso tenuto alla riservatezza dell'identità del Segnalante, delle Persone Coinvolte e/o comunque menzionate nella Segnalazione, del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione. La mancata comunicazione di una Segnalazione ricevuta nonché la violazione dell'obbligo di riservatezza costituiscono una violazione della Procedura e potranno comportare l'adozione di provvedimenti disciplinari.

---

<sup>5</sup> È circostanziata la segnalazione che consente di individuare elementi oggettivi ragionevolmente sufficienti per avviare un'istruttoria; a titolo esemplificativo una segnalazione circostanziata deve contenere almeno: la descrizione del fatto; le generalità o gli altri elementi che consentano di identificare il soggetto a cui attribuire i fatti segnalati; le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione.

## **6.9 CONFLITTO DI INTERESSI**

Alderighi Impianti ha individuato come Gestore della Segnalazione l'Avv.to Giuseppe di Vetta, qualora emergesse un conflitto personale nella gestione della segnalazione, si interfacerà, anche ai fini della gestione dell'istruttoria con Il Collegio Sindacale.

## **7. TUTELA DEI DATI PERSONALI**

Il trattamento dei dati personali nella gestione del canale di segnalazione interno e delle Segnalazioni ricevute viene effettuato in piena conformità al GDPR e al Codice Privacy.

Il titolare del trattamento dei dati personali relativi alla Procedura Whistleblowing è individuato nella Società Alderighi Impianti S.r.l. che tratterà i dati personali di tutti i soggetti coinvolti nella segnalazione nel rispetto dei principi fissati dal GDPR, fornendo idonee informazioni ai soggetti interessati ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà dei soggetti interessati.

La Società Alderighi Impianti S.r.l. infatti, ha definito il proprio modello di ricevimento e gestione delle Segnalazioni interne, individuando misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati, sulla base di una preventiva valutazione di impatto sulla protezione dei dati, ai sensi dell'art. 35 del GDPR, impostando le attività di trattamento nel rispetto dell'art.25 del GDPR nell'ambito della protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita.

Il rapporto con fornitori esterni che trattano dati personali per conto della Società è disciplinato tramite un accordo sul trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 28 del GDPR che definisce la durata, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento, in conformità a quanto previsto dall'art. 28 del GDPR.

Le persone competenti a ricevere o a dare seguito alle Segnalazioni ai sensi della presente procedura devono essere autorizzate a trattare i dati personali relativi alle Segnalazioni ai sensi degli artt. 29 e 32, par.4, del GDPR e dell'art. 2-quaterdecies del Codice Privacy.

Ai Segnalanti e alle Persone Coinvolte (definiti "Interessati" ai sensi dell'art.4 del GDPR) devono essere fornite idonee informazioni ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR; a tal proposito, prima di inviare la segnalazione tramite piattaforma, al Segnalante è resa idonea informativa sul trattamento dei dati personali, di cui si prega di prenderne visione (All.1). Per il Segnalato e/o altre persone fisiche coinvolte nella segnalazione, l'informativa ex artt.13 e 14 del GDPR viene resa sempre disponibile tramite pubblicazione sul sito web.

Con riferimento all'esercizio dei diritti e delle libertà dell'interessato, nel caso in cui lo stesso sia la Persona Coinvolta, i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del GDPR non potranno essere esercitati (con richiesta al Titolare ovvero con reclamo ai sensi dell'articolo 77 del GDPR) qualora ne possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità del Segnalante (v. articolo 2-undecies del Codice Privacy e articolo 23 del GDPR) e/o al perseguimento degli obiettivi di conformità alla normativa in materia di segnalazione di condotte illecite.

L'esercizio dei diritti da parte della Persona Coinvolta (incluso il diritto di accesso) potrà essere esperito, pertanto, nei limiti in cui la legge applicabile lo consente e successivamente ad un'analisi da parte degli organismi preposti, al fine di contemperare l'esigenza di tutela dei diritti degli individui con la necessità di contrasto e prevenzione delle violazioni delle regole di buona gestione societaria ovvero delle normative applicabili in materia.

Il segnalante, ai sensi dell'art. 77 del Regolamento (UE) 2017/679, ha inoltre diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati, nel caso in cui ritenga che il trattamento violi il citato regolamento.

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica Segnalazione non sono raccolti o, se raccolti, devono essere cancellati immediatamente.

Le segnalazioni e relativa documentazione vengono conservate per un periodo massimo di anni **cinque** dalla data di comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

## **8. GARANZIE E TUTELE**

### **8.1 LA TUTELA DELL'IDENTITÀ DEL SEGNALANTE**

Le Segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

Fatti salvi gli obblighi di legge, l'identità del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso dello stesso, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle Segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli artt. 29 e 32, par. 4, del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – GDPR) e dell'art. 2 -quaterdecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

È opportuno considerare i seguenti obblighi specifici di riservatezza:

- ✓ Nel **procedimento penale**: l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti di cui all'art. 329 c.p.p.
- ✓ Nel **procedimento disciplinare**: in particolare, l'identità del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità **possono** essere rivelate solo **previo consenso** espresso dello stesso:
- nell'ambito del procedimento disciplinare, qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla Segnalazione e la conoscenza dell'identità del Segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato
- nell'ambito del procedimento instaurato in seguito a Segnalazioni interne o esterne, se la rivelazione dell'identità del Segnalante o di qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità è indispensabile anche ai fini della difesa della Persona coinvolta.

A tal fine, in tali casi è data preventiva **comunicazione scritta**, al Segnalante delle ragioni della rivelazione dei dati riservati.

La riservatezza è garantita anche ai Facilitatori e chi segnala prima dell'inizio o successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro, ovvero nel periodo di prova, qualora dette informazioni siano state acquisite nell'ambito del contesto lavorativo oppure nella fase selettiva o precontrattuale.

E' fatto divieto assoluto al Gestore delle Segnalazioni, in assenza di presupposti di legge e del consenso del segnalante, la violazione dell'obbligo di riservatezza, tale violazione costituisce grave illecito disciplinare. , può comportare l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie da parte di ANAC, nonché l'adozione di provvedimenti disciplinari da parte della Società.

Restano ferme le disposizioni di legge speciale che impongono l'obbligo di comunicare a specifiche Autorità procedenti (es. indagini penali,tributarie o amministrative, ispezioni etc). l'identità del segnalante,della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione,così come il contenuto della segnalazione o la relativa documentazione.

Nell'informativa in merito al trattamento dei dati personali, resa al segnalante all'atto della segnalazione, ovvero dell'incontro diretto, quest'ultimo è informato dell'eventualità per la quale la segnalazione potrebbe essere trasmessa, per i seguiti del caso, ai soggetti competenti secondo quanto previsto dalla legge.

## **8.2 DIVIETO DI RITORSIONE**

I soggetti indicati nel paragrafo 5.1 e inoltre ai:

- Facilitatori;
- Alle persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante e che sono legate ad egli da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- Ai colleghi di lavoro del segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo dello stesso e che hanno con detto segnalante un rapporto abituale e corrente;
- Agli enti di proprietà del segnalante o per i quali egli lavora nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante.

Non possono subire alcuna ritorsione.

Restano ferme le ulteriori previsioni di cui all'art. 16 del Decreto, per i casi di segnalazione esterna, denuncia e divulgazione pubblica.

Le tutele di cui alla presente procedura non operano nei confronti del segnalante che effettui segnalazioni in mala fede, o se sono state effettuate con calunnia o diffamazione, infatti, le segnalazioni devono essere

veritiere. È tutelato anche il soggetto che riporta fatti inesatti per via di un errore genuino.

A titolo informativo e non esaustivo si considerano “ritorsioni”:

- il licenziamento, la sospensione o misure equipollenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni;
- il cambiamento del luogo di lavoro;
- la riduzione dello stipendio;
- la modifica dell’orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione di accesso alla stessa;
- le note di merito negative o le referenze negative non adeguatamente motivate;
- l’adozione di misure disciplinari o di altre sanzioni (anche pecuniarie);
- la coercizione;
- l’intimidazione;
- le molestie;
- l’ostracismo;
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole immotivato;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media,
- i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l’inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l’impossibilità per la persona di trovare un’occupazione nel settore o nell’industria in futuro;
- la conclusione anticipata o l’annullamento di un contratto di fornitura di beni o servizi;
- l’annullamento di una licenza o di un permesso;
- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici ovvero medici.

### **Gli atti assunti in violazione del divieto di ritorsione sono nulli.**

Nell’ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi ovvero in caso di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l’accertamento dei comportamenti, atti o omissioni vietati nei confronti dei soli soggetti segnalanti, la norma presume che gli stessi siano stati posti in essere a causa della segnalazione, pertanto, l’onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione è del soggetto che ha posto in essere gli atti ritorsivi.

I segnalanti possono comunicare all’ANAC le ritorsioni che ritengono di avere subito, sia quelle tentate o prospettate. L’ANAC informa l’Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza.

### **8.3 MISURE DI SOSTEGNO**

Il segnalante potrà rivolgersi a enti del Terzo settore presenti nell’elenco pubblicato sul sito ANAC. Si tratta di enti che esercitano attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (*“promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi e i gruppi di acquisto solidale”*) e che hanno stipulato convenzioni con ANAC.

Le misure di sostegno fornite consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell’Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

#### **8.4 LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ PER IL SEGNALANTE**

È prevista l'assenza di responsabilità (anche di natura civile o amministrativa) per chi riveli o diffonda informazioni sulle violazioni:

- coperte dall'obbligo di segreto,
- relative alla tutela del diritto d'autore,
- delle disposizioni relative alla protezione dei dati personali,
- che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata,

se, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione e la segnalazione è stata effettuata in coerenza con le condizioni per la protezione.

Inoltre, tra le misure di protezione, si evidenziano:

- i diritti a effettuare una segnalazione e le relative tutele non possono essere limitati in modo pattizio a livello contrattuale;
- l'esclusione di ogni altra responsabilità, anche civile e amministrativa, per l'acquisizione o l'accesso alle informazioni sulle violazioni, salva l'ipotesi in cui la condotta costituisca reato;
- l'esclusione di ogni altra responsabilità con riguardo a comportamenti, atti, omissioni posti in essere se collegati alla segnalazione e strettamente necessari a rivelare la violazione o, comunque, non collegate alla segnalazione.

#### **9. SANZIONI**

È soggetto a sanzione pecuniaria da parte di ANAC da 10.000 a 50.000 euro il soggetto che si rende responsabile di una delle seguenti condotte:

- Compimento di atti di ritorsione ai danni del Segnalante o delle Persone Collegate in relazione alle Segnalazioni;
- Ostacolo o tentato ostacolo all'effettuazione della Segnalazione;
- Violazione degli obblighi di riservatezza previsti dalla Procedura e dal Decreto Whistleblowing;
- Mancata istituzione dei canali di Segnalazione secondo i requisiti previsti dal Decreto Whistleblowing.
- Mancata adozione di una procedura per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni o mancata conformità della stessa al Decreto Whistleblowing;
- Mancata verifica e analisi delle Segnalazioni ricevute.

È, inoltre prevista l'irrogazione di una sanzione disciplinare nei confronti del Segnalante quando (fuori da specifici casi previsti dal Decreto Whistleblowing) è accertata in capo allo stesso:

- a) anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria ovvero (b) la responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave. Per i casi lett. a) e b) è prevista l'applicazione da parte di ANAC di sanzioni pecuniarie da 500 a 2.500.

#### **10. CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNO PRESSO ANAC E DIVULGAZIONE PUBBLICA**

Il segnalante può effettuare una segnalazione esterna tramite il canale istituito e accessibile sul sito dell'ANAC al seguente link <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing> per le seguenti violazioni:

- 1) Illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali a o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- 2) atti o omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea;
- 3) atti o omissioni riguardanti il mercato interno, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse

ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;

4) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri precedenti. Si precisa che il ricorso al canale di segnalazione esterna istituito presso l'ANAC può avvenire solo se:

- il canale di segnalazione interna indicato nella Procedura non risulti attivo;

- il Segnalante ha già effettuato una Segnalazione al canale indicato nella Procedura e la stessa non ha avuto seguito;

- il Segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una Segnalazione interna tramite il canale previsto dalla presente Procedura, alla stessa non verrebbe dato seguito ovvero la Segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;

- il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la Violazione da segnalare possa costituire un pericolo imminente o palese per l'interesse pubblico. Per l'utilizzo di tale canale di segnalazione esterna o per il ricorso alla divulgazione pubblica si prega di fare riferimento alle linee guida e al sito ufficiale dell'ANAC.

### **10.1 Divulgazione pubblica**

Il segnalante può procedere tramite divulgazione pubblica, con tale modalità le informazioni sulle violazioni sono rese di pubblico dominio tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque attraverso mezzi di diffusione in grado raggiungere un numero elevato di persone. Questa modalità può essere utilizzata solo in determinate condizioni, se :

1) ad una segnalazione interna a cui l'amministrazione/ente non abbia dato riscontro nei termini previsti abbia fatto seguito una segnalazione esterna ad ANAC la quale, a sua volta, non ha fornito riscontro al segnalante entro termini ragionevoli

2) la persona ha già effettuato direttamente una segnalazione esterna ad ANAC la quale, tuttavia, non ha dato riscontro al segnalante in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla segnalazione entro termini ragionevoli;

3) la persona effettua direttamente una divulgazione pubblica in quanto ha fondato motivo, di ritenere, ragionevolmente, sulla base di circostanze concrete e quindi, non su semplici illazioni, che la violazione possa rappresentare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;

4) la persona effettua direttamente una divulgazione pubblica poiché ha fondati motivi di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni oppure possa non avere efficace seguito.

### **10.2 Denuncia all'Autorità Giurisdizionale**

È riconosciuta ai soggetti segnalanti anche la possibilità di rivolgersi alle Autorità nazionali competenti, giudiziarie e contabili, per inoltrare una denuncia di condotte illecite di cui questi siano venuti a conoscenza nel proprio contesto lavorativo.

Qualora il whistleblower rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, anche laddove lo stesso abbia effettuato una segnalazione attraverso i canali interni o esterni citati nei paragrafi precedenti, ciò non lo esonera dall'obbligo - in virtù di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 331 c.p.p. e degli artt. 361 e 362 c.p. - di denunciare alla competente Autorità giudiziaria o contabile i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale.

Si rammenta in ogni caso che l'ambito oggettivo degli artt. 361 e 362 c.p., disponendo l'obbligo di denunciare soltanto reati (procedibili d'ufficio), è più ristretto di quello delle segnalazioni effettuabili dal whistleblower che può segnalare anche illeciti di altra natura.

Le stesse regole sulla tutela della riservatezza e del contenuto delle segnalazioni vanno rispettate dagli uffici delle Autorità giurisdizionali cui è sporta la denuncia.

## **11. OBBLIGHI DI INFORMAZIONE/FORMAZIONE**

Le informazioni sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni sono rese disponibili a tutti i lavoratori attraverso gli strumenti di comunicazione aziendale: pubblicazione sul sito internet della Società, diffusione tramite mail e/o consegna a mano, a tutti i lavoratori.

La Società si impegna a garantire annualmente o comunque in caso di aggiornamenti normativi significativi lo svolgimento di iniziative di sensibilizzazione e formazione nei confronti:

- Degli impiegati, che devono essere adeguatamente edotti sia sul contenuto della norma, sia su come essa è attuata nella propria azienda, sia su come trattare le informazioni che dovessero trovarsi a gestire legata ad una segnalazione;
- Degli operai, i quali devono essere formati ed informati su come poter attivare il canale di segnalazione interno e su come e quando poter eventualmente attivare i canali di segnalazione esterna e/o di divulgazione pubblica. Inoltre, tali soggetti devono essere informati sia sulle tutele attivate dall'azienda, sia su come poter essere aggiornati sullo stato di avanzamento delle segnalazioni effettuate.

## **12. ADOZIONE, ENTRATA IN VIGORE E REVISIONE DELLA PROCEDURA**

La presente procedura è adottata con delibera del Consiglio di amministrazione. Eventuali revisioni o modifiche della presente Procedura sono proposte dal Gestore della Segnalazione e adottate con delibera del Consiglio.

## **13. ALLEGATI**

1. Tempi del processo di gestione della Segnalazione
2. Allegato riservatezza e tutela

**ALLEGATO 1 - TEMPI DEL PROCESSO DI GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE**

<b>Invio al Segnalante dell'avviso di ricevimento della Segnalazione</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• entro 7 giorni dall'avviso di ricevimento della Segnalazione</li></ul>
<b>Riscontro alla Segnalazione</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• entro 3 mesi dalla data dell'avviso di ricevimento della segnalazione o in mancanza dell'avviso entro 3 mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.</li></ul>

## **ALLEGATO N. 2 Riservatezza e tutela**

### **1. FORME DI TUTELA DELLA PERSONA SEGNALANTE, DELLA PERSONA COINVOLTA O MENZIONATA**

#### 1.1. Obblighi di riservatezza sull'identità della persona segnalante

Nel rispetto dell'obbligo di riservatezza che la Società garantisce per l'intera durata dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione interna, l'identità della persona segnalante e/o qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità, non possono essere rilevate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate ai sensi della normativa vigente in materia di privacy. I dati della persona coinvolta e delle altre persone comunque menzionate nella segnalazione o delle indagini interne sono trattati in conformità al GDPR. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione interna, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione interna e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa della persona coinvolta, la segnalazione interna sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità. È dato avviso alla persona segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati nell'ipotesi di rivelazione dell'identità della persona segnalante sopra richiamata, nonché nell'ambito delle procedure di segnalazione trasmesse mediante i canali di segnalazione e/o mediante il canale di segnalazione esterno, quando la rivelazione dell'identità della persona segnalante e/o altre informazioni siano indispensabili anche ai fini della difesa della persona coinvolta. La Società garantisce adeguata protezione della riservatezza dell'identità della persona segnalante censurando ogni condotta che violi le misure previste a tutela della persona segnalante. In aggiunta a quanto sopra, la Società assicura che anche l'identità delle persone comunque menzionate nella segnalazione sia garantita sino alla conclusione dei relativi procedimenti.

#### 1.2. Divieto di discriminazione nei confronti della persona segnalante

Nei confronti della persona segnalante (e dei soggetti a questa equiparati ai sensi delle precedenti disposizioni) è vietata ogni forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione. Gli atti assunti in violazione di tale divieto sono nulli. Le misure di protezione si applicano quando ricorrono le seguenti condizioni: a. al momento della segnalazione interna o esterna o della divulgazione pubblica la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate siano vere e rientrino nell'ambito oggettivo della Procedura Whistleblowing; b. sia stata effettuata una segnalazione esterna solo laddove consentito dalla legge; c. la segnalazione sia stata oggetto di divulgazione pubblica a condizione che la persona segnalante: i. abbia previamente effettuato una segnalazione interna mediante i Canali di segnalazione predisposti da Alderighi Impianti S.r.l. e/o mediante il canale di segnalazione esterno di cui alla presente Procedura Whistleblowing e la persona segnalante non abbia ricevuto alcun riscontro; ii. abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente e/o palese per il pubblico interesse; iii. abbia fondato motivo di ritenere che la segnalazione interna o esterna possa comportare il rischio di ritorsioni e/o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte 2 prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa. L'adozione di misure discriminatorie nei confronti della persona segnalante può essere denunciata all'ANAC, per i provvedimenti di propria competenza.

#### 1.3. Riserve e fatti rilevanti sul piano disciplinare

Le misure di protezione non sono invece garantite alla persona segnalante, a cui viene irrogata una sanzione disciplinare, quando è stata accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia (o comunque per i medesimi reati connessi con la denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile) ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave. Per chiarezza, oltre a quanto indicato nel paragrafo che precede, costituiscono illeciti disciplinari anche le violazioni: (1) della Procedura Whistleblowing nonché la (2) la commissione di atti di ritorsione o discriminatori nei confronti della persona segnalante contrari alla legge, (3) l'aver ostacolato o tentato di ostacolare la segnalazione in modo contrario alla legge, (4) la violazione degli obblighi di riservatezza, (5) la mancata verifica e analisi delle segnalazioni.

#### 1.4. Tutela della persona coinvolta

La persona coinvolta dovrà essere informata non appena possibile delle contestazioni che le sono mosse, che siano o meno fondate sulla segnalazione interna, nel rispetto dei principi di tutela del contraddittorio e difesa applicabili in via generale ai procedimenti disciplinari e/o sanzionatori. La persona coinvolta può essere sentita, ovvero, su sua richiesta, è sentita, anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti. Le informazioni riguardanti il procedimento avviato nei confronti della persona coinvolta (o di altre persone menzionate nella segnalazione) possono essere ritardate o escluse qualora esista un rischio sostanziale che tale comunicazione comprometta la capacità della Società di indagare efficacemente sulla persona coinvolta e/o di raccogliere le prove necessarie, fino a quando tali rischi cesseranno di esistere, sempre nel rispetto delle vigenti disposizioni normative.

